

CONCESSIONE - CONTRATTO
TRA IL COMUNE DI VIMERCATE E "L'ASSOCIAZIONE GESTIONE
IMPIANTI SPORTIVI" DI VIMERCATE PER LA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE, RELATIVI ALLA
PRATICA DEL GIOCO DEL CALCIO – RINNOVO TRIENNIO 2010-2012

ATTO 5303 / NSR

IN DATA 2 agosto 2010

Presso il Municipio di Vimercate TRA:

La Dott.ssa Maria Clotilde Mauri, in qualità di Dirigente dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Vimercate, domiciliata per la carica che ricopre presso il Municipio di Vimercate (CF: 020265560157 – P. IVA: 00728730961)

Il Sig. Giorgio Vicenzi (CF:VCNDRG56B24M052B), in qualità di Presidente dell'Associazione "A.G.I.S. - Associazione Gestione Impianti Sportivi – Vimercate", il quale agisce in nome e per conto della stessa Associazione, con sede legale in Via degli Atleti s.n.

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 12/07/04 venivano approvate le "Linee di indirizzo per la gestione degli impianti sportivi del calcio";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 05/08/04 veniva affidata la gestione dei campi di calcio Comunali all'associazione A.G.I.S (atto n. 2824 bis del 29/11/09);
- con deliberazione n. 293 del 14/11/05 veniva integrata la concessione in oggetto (atto n. 3237 del 18/11/05)
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 25/05/09 veniva approvato il rinnovo della concessione contratto ad A.G.I.S. associazione per la gestione dei campi di calcio di proprietà comunale, come previsto dalla dall'Art. 2 comma2) della concessione contratto in oggetto per anni 3, dal 01/01/10.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

TITOLO I
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA CONCESSIONE E NORME
OPERATIVE A DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 1 – Oggetto della concessione

1. Con il presente contratto viene regolamentata la concessione alla Associazione indicata in premessa (d'ora in poi Associazione) della gestione degli impianti sportivi meglio specificati nel successivo art. 3, per l'esercizio delle attività ricreative, amatoriali ed agonistiche relative alla pratica del gioco del calcio e

- all'organizzazione di eventi e manifestazioni compatibili con un'adeguata conservazione degli impianti.
2. Gli impianti vengono concessi nello stato in cui si trovano.
 3. Resta inteso che ogni modifica della destinazione o della consistenza degli impianti oggetto della concessione darà luogo ad una ridefinizione delle condizioni del presente contratto, allo scopo di mantenere sempre equo e proporzionato il livello del contributo comunale in rapporto alla capacità di reddito dei suddetti impianti.
 4. La realizzazione di successivi impianti da ubicare nelle aree oggetto della presente concessione o in altre aree che il Comune volesse destinare ad attività sportive darà luogo ad una nuova regolamentazione del rapporto tra le parti.
 5. La concessione comporta l'attribuzione al Concessionario delle prestazioni di custodia, pulizia, manutenzione ordinaria, cura del verde e preparazione del campo di gioco, assistenza all'organizzazione e svolgimento delle gare e di tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività autorizzate per allenamenti e per manifestazioni agonistiche, come meglio specificato nei seguenti articoli.

Articolo 2 – Durata della concessione

1. La durata della presente concessione è stabilita in 3 anni dal 01/01/10.
2. Entro sei mesi dalla scadenza della concessione, l'Amministrazione Comunale, previa deliberazione della Giunta, può accertare le ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del contratto con la previsione di adeguamento a sopraggiunte esigenze di carattere normativo e organizzativo –economico dell'ente.

Articolo 3 - Descrizione e consegna degli impianti

1. L'Amministrazione Comunale concede in gestione all' Associazione gli impianti per il gioco del calcio siti in:
 - Via Principato, Vimercate
 - Via degli Atleti, 1 Vimercate
 - Via degli Atleti (nuovo impianto), Vimercate
 - Via Lodovica, fraz. Oreno di Vimercatecome meglio precisato nelle schede allegate (allegati 1, 2, 3 e 4), parti integranti del presente atto.
2. Della consistenza e dello stato di conservazione dei beni mobili ed immobili , oggetto della presente concessione, sarà fatta constatazione scritta in apposito verbale, sottoscritto dal Concessionario e dal concedente.
3. Il Concessionario dichiara, altresì, di avere preso visione dei documenti tecnici inerenti il collaudo e le norme di sicurezza previste per l' impianto, come meglio precisato agli artt. 4 e 5.
4. Dalla consegna materiale degli impianti, che avverrà per il tramite dei servizi tecnici comunali, il Concessionario assumerà, durante il periodo di durata della concessione, la veste legale di "gestore degli impianti" con le relative facoltà ed obbligazioni previste dalla legge.

5. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità, compresa la "colpa in vigilando", derivante dall'uso improprio degli impianti stessi.

Articolo 4 - Omologazione degli impianti

Gli impianti vengono ceduti nelle condizioni previste dalle norme generali vigenti in materia di omologazione con riferimento allo svolgimento dei campionati di calcio.

Articolo 5 – Sicurezza degli impianti–adeguamento alla normativa attualmente vigente

1. L'Associazione è tenuta a nominare uno o più responsabili della sicurezza con le funzioni e le caratteristiche di cui all'art. 19 del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/3/96 pubblicato sul S.O. della G.U. 11/04/96 n. 85.
2. La nomina dei responsabili di cui sopra, che deve essere documentata in sede di stipula del presente contratto, è condizione per la stipula medesima.
3. Il provvedimento della nomina in questione deve prevedere l'obbligo per il responsabile della sicurezza di inviare anche al Comune concedente le relazioni periodiche sullo stato della sicurezza degli impianti.

Articolo 6 – Pulizia

1. E' a carico del Concessionario la pulizia degli impianti, oggetto del presente atto, delle aree esterne ad essi pertinenti come evidenziato nelle allegate planimetrie, nonché la fornitura delle attrezzature e del materiale di consumo necessario alle pulizie stesse.

Articolo 7 - Custodia e sorveglianza

1. Il Concessionario è nominato custode degli impianti oggetto del presente atto e dovrà provvedere, con il proprio personale, alla sorveglianza relativa al corretto utilizzo degli impianti stessi e degli accessori, al rispetto dei regolamenti amministrativi, tecnici e organizzativi, nonché al controllo dell'accesso agli impianti da parte del pubblico, che dovrà avvenire secondo norme e regolamenti vigenti.
2. Alla scadenza del presente contratto i complessi dovranno essere restituiti nelle stesse condizioni verificate alla stipula del contratto stesso (fatto salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà).
3. Pertanto il Concessionario si obbliga ad utilizzare gli impianti con riguardo e cautela onde evitare danni di qualsiasi genere. Il Concessionario terrà comunque sollevata la parte Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose. A tale proposito il Concessionario dovrà stipulare polizza assicurativa di copertura adeguata ai sensi dell'art. 18 del presente atto.

4. E' fatto assoluto divieto di introdurre nella aree assegnate in gestione qualsiasi veicolo, attrezzatura o altro che non sia pertinente alle attività consentite dal presente atto. A tale proposito il Concessionario provvederà alla stesura di un "Regolamento di accesso e utilizzo degli impianti" che sarà affisso in bacheca.

Articolo 8 - Manutenzione ordinaria

1. Si intendono per manutenzioni ordinarie tutte quelle attività che consentono il buon funzionamento degli impianti, che devono essere eseguite nella misura necessaria a mantenere l'impianto nelle condizioni di efficienza, a cura e spese del Concessionario, che ne assume tutti gli oneri.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria cui il Concessionario dovrà provvedere per ogni singolo impianto sono dettagliati nelle schede allegate (allegati 1A, 2A, 3A, 4A).
3. Per la manutenzione degli impianti di illuminazione l'Amministrazione Comunale potrà:
 - mettere a disposizione del Concessionario la propria autoscala con l'intervento di personale comunale;
 - affidare al Concessionario la propria autoscala: in questo caso, e preventivamente, il Concessionario indicherà all'Amministrazione Comunale il nominativo del custode e del responsabile dell'utilizzo dell'autoscala.

Articolo 9 - Manutenzione straordinaria

1. La manutenzione straordinaria è realizzata a cura e spese del Concedente nei tempi e modi previsti dal piano triennale per le opere pubbliche.
2. Si intende per manutenzione straordinaria:
 - ricostruzione di strutture portanti
 - riparazioni complete e/o rifacimenti di coperture, del sistema di raccolta e/o smistamento delle acque piovane, delle recinzioni perimetrali esterne;
 - rifacimenti e/o riparazioni di rilevante entità del sistema fognante;
 - sostituzione della centrale termica;
 - adeguamento ad eventuali nuove normative in materia di sicurezza.
3. Sono esclusi, perché a carico del Concessionario, gli interventi classificabili come manutenzione straordinaria derivanti da non cura o trascuratezza nella manutenzione ordinaria, oppure necessari per sopperire a danni provocati da utenti degli impianti o derivanti da altro uso dello stesso, ovvero ritenuti opportuni dal Concessionario per migliorare l'efficienza ed il confort degli utenti.
4. Il Concessionario non può realizzare opere o manufatti senza l'esplicita autorizzazione del Concedente e senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti, né utilizzare servizi e attrezzature per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto.

Articolo 10 - Utenze

1. Le spese per le utenze elettriche, di riscaldamento e telefoniche inerenti la gestione, il funzionamento e l'utilizzo dei complessi sportivi oggetto della presente concessione sono a carico del Concessionario.
2. Prima dell' inizio della gestione il Concessionario dovrà provvedere, a proprio carico, a volturare i contratti dei servizi esistenti, escluso quello relativo alla rete idrica, e al pagamento di eventuali oneri.
3. L' acqua per innaffiare il campo da gioco dovrà essere utilizzata nel rispetto degli orari indicati dall' Amministrazione Comunale, fatte salve esigenze specifiche per interventi particolari di manutenzione del manto erboso, da concordare con l'ufficio competente.

Articolo 11 - Utilizzo degli impianti da parte del Concessionario

1. Il Concessionario programma l'utilizzo degli impianti, ne assicura la gestione e il mantenimento e li rende disponibili attraverso il nolo a soggetti terzi, sulla base di quanto indicato dall'art. 1 del presente atto.
2. Il nolo degli impianti avviene alle tariffe ed alle condizioni indicate nei successivi articoli.

Articolo 12 - Utilizzo da parte del Concedente

1. La parte Concedente si riserva la possibilità di utilizzare gli impianti gratuitamente per un numero massimo 3 (tre) manifestazioni annue su un impianto che il Comune concorderà con il Concessionario e compatibilmente con quanto previsto nel calendario, come indicato al comma 3 art. 13.
2. Rimangono comunque a carico del Concessionario tutti gli obblighi previsti dai precedenti artt. 6, 7 e 8.

Articolo 13 - Utilizzo da parte di altre società e da parte del pubblico

1. Ai sensi del comma 24, art. 90 della legge n. 289 del 27.12.2002 (Finanziaria 2003) l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali e territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di un "Regolamento di accesso e utilizzo degli impianti" stesso dal Concessionario, a tutte le società e le associazioni sportive.
2. In relazione a quanto detto al precedente comma, il Concessionario dovrà garantire l'accesso agli impianti oggetto della concessione alle altre società ed associazioni, nonché a singoli cittadini che ne facciano richiesta.
3. Allo scopo di rendere operativo il diritto sancito al comma 1, l'Amministrazione Comunale concedente si riserva la facoltà di verificare periodicamente che le forme e le modalità di utilizzo degli impianti rispettino le priorità sotto indicate; tale azione di tutela si esplicita operativamente attraverso l'esame e l'approvazione del calendario annuale delle attività, predisposto tenendo in considerazione prioritariamente le necessità delle Società calcistiche dilettantistiche che costituiscono l'Associazione Gestione Impianti Sportivi e quindi le

eventuali richieste di accesso agli impianti da parte degli aventi diritto siano compatibili con i programmi contenuti nel nominato calendario.

La programmazione dell'assegnazione degli spazi deve tener conto delle seguenti priorità:

- a) diffusione della pratica calcistica tra i bambini e i giovani (fino a 16 anni) da parte di Associazioni e Società vimercatesi;
- b) diffusione della pratica calcistica e sportiva da parte di Associazioni e Società vimercatesi;
- c) Istituzioni Scolastiche di Vimercate - Scuola primaria e Scuola secondaria di 1° grado;
- d) diffusione della pratica sportiva tra i bambini e i giovani (fino a 16 anni) da parte di Associazioni e Società vimercatesi;
- e) diffusione della pratica calcistica tra i bambini e i giovani (fino a 16 anni) da parte di Associazioni e Società non vimercatesi;
- f) diffusione della pratica sportiva tra i bambini e i giovani (fino a 16 anni) da parte di Associazioni e Società non vimercatesi;
- g) diffusione della pratica calcistica e sportiva da parte di Associazioni e Società non vimercatesi;
- h) Istituzioni Scolastiche di Vimercate - Scuola secondaria di 2° grado;
- i) singoli cittadini.

4. Allo scopo di facilitare la promozione e la diffusione dell'attività sportiva, alle Società ed Associazioni sportive incluse nell'elenco di cui all'allegato 5, si applica la tariffa determinata dall'Amministrazione Comunale per l'agevolazione dell'accesso alle società sportive locali.
5. Deve essere, inoltre, garantito l'uso gratuito alle Istituzioni Scolastiche di Vimercate, previo accordo con il Concessionario, almeno 2 (due) volte all' anno su un impianto che le Istituzioni Scolastiche concorderanno con il Concessionario.

Articolo 14 - Tariffazione del nolo degli impianti

1. Le tariffe per il noleggio a soggetti terzi degli impianti sono liberamente determinate e rimosse dal Concessionario.
2. Tutte le Società Sportive componenti l'Associazione sono da considerarsi terze rispetto alla stessa.
3. Il principio di libera formazione delle tariffe trova unica limitazione nell'obbligo dell'Associazione di applicare per le Associazioni e Società sportive vimercatesi comprese nell'elenco allegato (allegato 5), le tariffe agevolate stabilite dall'Amministrazione Comunale, con proprio atto, finalizzate a favorire e promuovere la pratica dello sport per i propri cittadini, come meglio precisato al successivo art. 15.
4. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono dunque di due tipi:
 - a) tariffa agevolata stabilita dall'Amministrazione Comunale;
 - b) tariffa libera determinata dall'Associazione.
5. Ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 15 viene inoltre definita una "tariffa standard", il cui importo è fissato annualmente di comune accordo tra le parti sulla base della stima del costo funzionamento e di manutenzione degli impianti e dei manti erbosi. Dal

2° anno di gestione tale determinazione della "tariffa standard" verrà effettuata tenendo conto le risultanze del bilancio consuntivo presentato dall'Associazione.

Articolo 15 - Contributo

1. L'Amministrazione Comunale impegna l'Associazione alla applicazione di tariffe agevolate per le Associazioni e Società sportive vimercatesi indicate nell'allegato elenco (allegato 5), con ciò confermando l'impegno relativo alla promozione e diffusione dell'attività sportiva presso i propri cittadini.
2. L'Amministrazione Comunale per mantenere indenne l'Associazione dal danno economico che deriva dall'applicazione delle tariffe imposte di cui all'art. 14, corrisponde all'Associazione stessa un contributo orario, per ogni ora di affitto alle Associazioni e Società sportive indicate nell'allegato elenco, calcolato come differenza tra le tariffe imposte e la tariffa standard.
3. Il Concessionario presenta:
 - a) Trimestralmente - il consuntivo delle ore di utilizzo degli impianti suddiviso per tariffa di riferimento
 - b) Semestralmente - il rendiconto economico di gestione (allegato 1B)
 - c) Trimestralmente - in piano di interventi di manutenzione del verde (allegato 2B)a fronte di tale documentazione il Comune eroga un contributo sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.
4. Tale contributo non potrà superare la misura di € 126.000/annui. Al termine del terzo anno di gestione, il Concessionario potrà richiedere un'eventuale variazione dell'importo indicato la cui congruità sarà verificata sulla base delle risultanze dei bilanci e dell'andamento complessivo della gestione. Organo competente a deliberare l'eventuale variazione è la Giunta Comunale.
5. Annualmente il Concessionario presenterà il Bilancio preventivo di gestione e il consuntivo entro un mese dalla data di approvazione.
6. Eventuali utili derivanti dalla gestione dovranno essere reinvestiti per il miglioramento delle strutture in concessione, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
7. Gli utili non reinvestiti saranno decurtati in pari entità dal contributo erogato dall'Amministrazione Comunale nell'anno successivo.

TITOLO II

NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 16 – Ispezioni

1. La parte Concedente ha libero accesso agli impianti per verificare, attraverso propri tecnici e funzionari, il corretto utilizzo e lo stato di manutenzione degli stessi. Al fine di garantire il libero accesso il

- Concessionario provvede a consegnare copia aggiornata delle chiavi agli uffici Comunali.
2. Le eventuali carenze manutentive saranno contestate al Concessionario che dovrà provvedere ai conseguenti interventi nei termini ragionevoli di tempo fissati dal Concedente stesso.
 3. Alla terza contestazione scritta riguardante sia lo scorretto utilizzo che le carenze manutentive verranno applicate le penali di cui all'art. 17.

Articolo 17 – Sanzioni – Clausola risolutiva espressa.

1. In caso di inadempienze gravi si procederà alla risoluzione del contratto come precisato dal successivo art. 23.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., la presente concessione – contratto si risolve immediatamente, previa formale contestazione al concessionario, al verificarsi dei seguenti inadempimenti:
 - reiterata mancanza di manutenzione ordinaria;
 - reiterata mancanza di custodia degli impianti;
 - utilizzo improprio degli impianti e relative strutture;
 - interventi di modifiche strutturali sia degli edifici che degli impianti senza la necessaria autorizzazione.

Articolo 18 - Pubblicità

1. Spetta al Concessionario la gestione esclusiva della pubblicità, in qualunque forma realizzata all'interno del perimetro dei complessi sportivi, oggetto del presente atto.
2. La pubblicità esposta non deve essere offensiva, in particolare non deve contenere messaggi lesivi della dignità delle persone; messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalterità; pregiudizi culturali e stereotipi fondati sulle discriminazioni di genere, appartenenza etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso.
3. Il Concedente non assumerà alcuna responsabilità in merito all'installazione e gestione degli spazi pubblicitari.
4. Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno del perimetro dei complessi sportivi, di cui sopra, è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità dei diritti sulle pubbliche affissioni, che sarà a carico del Concessionario.
5. Il Concessionario si impegna a diffondere gratuitamente, su richiesta del Concedente, comunicati di pubblico interesse o relativi ad iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale, esponendo il materiale in bacheca o distribuendolo agli atleti.

Articolo 19 - Licenze ed autorizzazioni

1. Il Concessionario è tenuto a munirsi, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni e licenze richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle diverse attività consentite all'interno dei complessi sportivi oggetto della presente concessione.

Articolo 20 - Divieto di subconcessione

1. E' vietata la cessione totale o parziale della presente concessione, con la sola esclusione del servizio bar.
2. Non è da intendersi quale sub concessione il fatto che il Concessionario acquisti presso terzi servizi di pulizia, custodia, biglietteria, pubblicità, nonché per la realizzazione delle manutenzioni ordinarie di propria competenza.
3. Il Concessionario si impegna a rispettare e far rispettare le norme contrattualistiche in materia di lavoro. Il Concedente ha facoltà di controllo in merito.
4. Il Concessionario richiederà al Comune di Vimercate l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande nei punti di somministrazione annessi agli impianti sportivi, come previsto dalla L.R. 30/2003 art.5, ove intenda gestire in proprio l'attività di somministrazione. Nel caso di affitto a terzi della gestione dei pubblici esercizi di somministrazione sopraddeiti, il Concessionario manterrà l'obbligo di vigilanza affinché il Terzo medesimo richieda e ottenga la predetta autorizzazione ex L.R. 30/2003.
5. Tale autorizzazione avrà vigenza esclusiva per i centri sportivi stessi e verrà gestita in base alle disposizioni di legge in materia, anche riguardo l'ordine e la tranquillità pubblica.

Articolo 21 – Assicurazione

1. A garanzia dei rischi derivanti dalla gestione il Concessionario deve produrre al momento della stipula del contratto idonea assicurazione.
2. La polizza dovrà prevedere che gli utenti dell' impianto siano considerati terzi tra di loro almeno per le lesioni gravi o gravissime ai sensi degli artt. 582 e seguenti del c.p.
3. E' obbligo del Concessionario presentare ogni anno all'Amministrazione Comunale copia del pagamento del premio assicurativo.
4. Viene comunque fatta salva ogni azione di rivalsa per danni riscontrati che non risultassero coperti dalle coperture assicurative previste dal presente atto.

Articolo 22 – Cauzione ai sensi Art. 113 D.lgs 163/2006

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Concessionario versa al Comune una cauzione di €. 20.000,00 (€ ventimila/00) anche tramite fidejussione.

Articolo 23 - Cessazione del rapporto

1. E' facoltà della parte Concedente risolvere unilateralmente il rapporto, oltre che per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, qualora il Concessionario:
 - a) si sia reso responsabile di violazione grave e reiterata agli obblighi contenuti nel presente atto;

- b) abbia posto in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente violazioni di legge o regolamenti ovvero di inosservanza di ordinanze e prescrizioni della autorità comunale.
2. Al termine della concessione tutti gli immobili, le strutture, le attrezzature, gli impianti e le licenze di cui all'art. 20, comma 5, che fanno parte dei centri sportivi, saranno riconsegnati al Concedente, il quale ne disporrà liberamente e senza che alcun onere sia da esso dovuto a terzi.

Articolo 24 - Nuova sottoscrizione

1. Il presente atto deve essere nuovamente sottoscritto durante il periodo di validità qualora siano modificati sostanzialmente gli organi rappresentativi del Concessionario, evento che deve essere comunicato al Concedente entro 30 gg. dal suo verificarsi.
2. Alla sottoscrizione del presente contratto il Concessionario dovrà presentare il verbale di elezione degli organi rappresentativi.
3. Fino a quando non avverrà la nuova sottoscrizione, tutti i rapporti giuridici che possono intercorrere tra il Concedente ed il Concessionario continueranno in capo al sottoscrittore iniziale.

Articolo 25 – Controversie

1. La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione della convenzione spetta al Tribunale di Monza.
2. Resta salva, in ogni caso, la giurisdizione del T.A.R. nelle materie di sua esclusiva competenza.

Articolo 26 - Spese contrattuali imposte e tasse

1. Le spese contrattuali, le imposte e le tasse, presenti e future, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti al presente contratto, che verrà registrato solo in caso d' uso, sono a carico del Concessionario ed in caso di registrazione al richiedente la stessa.

Articolo 27 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicheranno le norme del Codice Civile e della legislazione vigente in materia.

Articolo 28 – Clausola risolutiva espressa

Le parti sottoscrivono la presente concessione contratto anche per espressa accettazione della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 17, comma 2.

Allegati:

- n. 1 planimetria e descrizione impianto di Via Principato;
- n. 2 planimetria e descrizione impianto di Via degli Atleti 1;
- n. 3 planimetria e descrizione impianto di Via degli Atleti 2;
- n. 4 planimetria e descrizione impianto di Via Lodovica;
- n. 5 elenco delle associazioni e società sportive ammessi alla tariffazione agevolata e relative tariffe;
- n. 1A scheda relativa agli interventi di manutenzione ordinaria prevista negli impianti di Via Principato;
- n. 2A scheda relativa agli interventi di manutenzione ordinaria prevista negli impianti di Via degli Atleti 1;
- n. 3A scheda relativa agli interventi di manutenzione ordinaria prevista negli impianti di Via degli Atleti 2;
- n. 4A scheda relativa agli interventi di manutenzione ordinaria prevista negli impianti di Via Lodovica;
- n. 1B modulo semestrale rendiconto economico di gestione
- n. 2B modulo trimestrale piano di interventi di manutenzione del verde

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO:

IL DIRIGENTE



IL CONCESSIONARIO

A. G. P. S.
VIMERCATE
Verdi